



Provincia Regionale di Catania

**Enti Locali:
Manovra Finanziaria 2009 - 2011
(le disposizioni già in vigore nel 2008 e quelle con applicazioni differi-
ta, la disciplina del patto di stabilità interno, gli adempimenti e le sca-
denze)**

a cura del Dott. Francesco Bruno

Osservatorio



La manovra Finanziaria 2009 – 2011

Francesco Bruno

L'anticipo all'estate del 2008 della manovra finanziaria 2009 costituisce un percorso innovativo rispetto a quello tradizionale delle manovre legate alla legge finanziaria di fine anno.

Il contenuto normativo del piano articolato di finanza pubblica è definito, infatti, per l'anno 2009 e per il successivo biennio 2010-2011, ma con effetti anche dal secondo semestre 2008, nel D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".¹

Ordinamento autonomie locali

Amministratori locali

1. 'E soppressa la disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori locali con esclusione degli enti locali in dissesto e di quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. (art.82,c.11, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.76, c.3

1.1. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

2. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. (art.77 bis, c.13).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le indennità agli amministratori degli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno sono rideterminate con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (art.61, c.10).

3.1. Sono soggette a rideterminazione sia le indennità di funzione che i gettoni di presenza.

4. Sino all'anno 2011 è sospesa la possibilità di adeguamento triennale delle indennità e dei gettoni di presenza alle variazioni degli indici ISTAT. (art.61, c.10).

5. Per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli aumenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali, i trasferimenti statali a valere sul contributo ordinario sono ridotti, a decorrere dall'anno 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province. (art.61, c.11).

¹ Nell'elaborazione proposta della manovra finanziaria e, separatamente, del patto di stabilità interno, nonché degli adempimenti e delle scadenze, sul consueto modello dell'Osservatorio e dell'Agenda, sono riportate le sole disposizioni dettate per gli enti locali del D.L. 112/2008, e quelle collegate ai suoi contenuti, con la disciplina in atto.

Nel contesto delle trattazioni, i richiami al solo articolo e comma senza ulteriore indicazione legislativa, fanno riferimento al D.L. 112/2008 nel testo della sua definitiva conversione in legge.

Controlli e verifiche

1. 'E' soppressa l'Unità per il monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali. *(art.26, c.6).*

11.1. L'Unità avrebbe dovuto avere il fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo sulla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali, sulle dimensioni organizzative, sull'attività ed i livelli di prestazioni e di servizi resi ai cittadini, tenendo conto dei dati relativi al patto di stabilità interno.

Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. 'E' soppressa, a decorrere dal 25 giugno 2008, la commissione istituita presso il ministero dell'economia e finanze, che aveva le seguenti finalità:

- formulare proposte utili ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci;
- elaborare studi e proposte per la definizione dei principi e degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo. *(art.1, c.474, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppresso dall'art.45, c.3).*

Ordinamento finanziario e contabile

Organo di revisione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). *(art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*

1.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). *(art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri

accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. *(art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. *(art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. *(art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. *(art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

1.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. *(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23. dicembre 2005, n. 266).*

1.7. L'organo di revisione deve certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti locali devono trasmettere annualmente, entro il 31 maggio, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. (*art.67, c.8*).

1.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (*art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).

1.9. Il modello di rilevazione dei costi predisposto dal Ministero dell'economia e finanze sarà integrato da schema con ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (*art.67, c.9*).

1.10. La documentazione annualmente trasmessa all'organo di revisione per la certificazione deve essere pubblicata sul sito web dell'ente. (*art.67, c.11*).

1.11. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni e degli adempimenti connessi alla contrattazione integrativa. (*art.67, c.12*).

Bilancio di previsione

Piano alienazione immobili

1. Al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni immobiliari”, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art.58, c.1*).

Rendiconto

Allegati

1. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (*art.77 quater, c.11*).

1.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. da emanare entro il 21 ottobre 2008

Contabilità e regole di gestione

Tesoreria unica

1. Dal 1° luglio 1998 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo per che le entrate derivanti da contributi statali. (*art.47, c.8 legge 27 dicembre 1997, n.449*).

1.1. Dal 1° gennaio 1999 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (*art.8, c.1, lett. b, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279*).

1.2. Dal 1° marzo 2001 le province ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (*art.66, c.11, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

1.3. Dal 1° gennaio 2009 anche tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti fuoriescono dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (*art.77 quater, c.1, lett. b*).

1.4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cesseranno di avere efficacia tutte le disposizioni ministeriali relative a sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica. (*art.77 quater, c.9*).

2. Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciale infruttifera, dal 1° gennaio 2009, affluiranno soltanto le entrate derivanti da assegnazioni, contributi

e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato. (art.7, c.2, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279, nel testo sostituito dall'art.77 quater, c.7).

2.1. Costituiscono entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato anche quelle da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari statali sia in conto capitale che in conto interessi.

3. Qualora dai conti di tesoreria statale dovessero registrarsi prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. (art.77 bis, c.16).

Flussi informativi

1. Con decreto del ministero economia e finanze, al fine di attivare un nuovo sistema di acquisizione dei dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti. (art.1, c.685 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296, aggiunto dall'art.1, c.379, lett. i, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.77 bis, c.27).

Dati periodici della gestione di cassa

1. Gli enti locali, in quanto soggetti al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), ed i rispettivi tesorieri non sono più tenuti alla trasmissione dei modelli sui flussi trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e relativi decreti ministeriali di attuazione. (art.77 quater, c.11).

Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare. (art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale. (art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194).

1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.

2. Gli incassi ed i pagamenti, nonché i dati di competenza economica devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea. (art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.161, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. I tesorieri non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione. (art. 28, c. 4, legge 27 dicembre 2002, n.289)

2.2. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 9 novembre 2005, n.35, è richiamata l'attenzione degli enti locali sull'imminente avvio a regime del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici e, in particolare, sugli inconvenienti che la mancata codificazione può determinare sul normale svolgimento della gestione e sulle responsabilità che ne possono conseguire. (in G.U. n.269 del 18 novembre 2005).

2.3. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 10 giugno 2008, n.15, è richiamata l'attenzione sul presupposto fondamentale per il funzionamento del SIOPE della corretta e tempestiva codificazione degli incassi e dei pagamenti. (in G.U. n.143 del 20 giugno 2008).

2.4. Non sono conformi ai corretti principi contabili:

- a) il rinvio a fine esercizio della regolarizzazione delle carte contabili;
- b) il rinvio all'anno successivo delle attività di regolarizzazione degli incassi e pagamenti avvenuti nell'esercizio corrente;
- c) l'imputazione provvisoria a partite di giro degli incassi e pagamenti in attesa di regolarizzazione, salvo i casi previsti dalla legge.

2.5. Il rispetto dei principi contabili, oltre a garantire i principi di veridicità, universalità e specificazione dei conti di bilancio, altrimenti carenti, consente corrette operazioni di

consolidamento dei conti pubblici, necessarie per verificare il rispetto delle regole di finanza pubblica stabilite in ambito europeo.

3. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema. (*in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005*).

3.1. Le disposizioni del D.M. 18 febbraio 2005 hanno cessato di avere efficacia il 1° gennaio 2007, decorrenza dalla quale sono entrate in vigore le disposizioni del D.M. 14 novembre 2006. (*in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.272 del 22 novembre 2006*).

3.2. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui ai precedenti DD.MM..

3.3. L'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

3.4. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

3.5. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi.

3.6. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" contenente la descrizione e la definizione delle voci di entrata e di spesa ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato; la nuova versione del glossario è pubblicata sul sito del ministero.

3.7. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesorieri.

3.8. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriere le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriere, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.

4. L'inadempienza alle disposizioni relative al sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) ed ai relativi adempimenti di comunicazioni, comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelievi dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato. (*art.77 quater, c.11*).

5. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (*art.77 quater, c.11*).

5.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. da emanare entro il 21 ottobre 2008

Servizi di riscossione

1. Con D.M., che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 marzo 2008, sono individuati i casi e le modalità di accesso dei comuni all'anagrafe tributaria. (*art.1, c.225, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Nelle more dell'adozione del D.M., gli enti locali accedono ai dati, purchè sia stata già notificata ingiunzione. (*art.83 bis, c.28 sexies*).

1.2. I dipendenti autorizzati all'accesso sono scelti dal dirigente o responsabile dell'ufficio tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni.

1.3. L'autorizzazione preventiva, in forma scritta, deve essere comunicata all'agenzia delle entrate.

1.4. A decorrere dall'anno 2009, i nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso devono essere comunicati all'agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Pagamenti ad esercenti arti e professioni

1. 'E abrogata la norma che prevedeva che, con gradualità, l'erogazione di compensi in denaro superiori a 99,99 euro per l'esercizio di arti e professioni non può essere disposta in contanti, bensì esclusivamente a mezzo di assegno non trasferibile, bonifico bancario, altre modalità di pagamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento elettronico. (art.19, c.4, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'art.35, c.12, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'art.32, c.3).

1.1. La gradualità della soglia oltre la quale l'erogazione di compensi non poteva essere disposta in contanti, ora abrogata, era la seguente:

- 100,00 euro, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) all' 11 agosto 2006 (data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione 48/2006);
- 1.000,00 euro, dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008;
- 500,00 euro, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;
- 100,00 euro, dal 1° luglio 2009. (art.35, c. 12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, nel testo sostituito dall'art.1, c.69, legge 27 dicembre 2006, n.296, abrogato dall'art.32, c.3).

Entrate

Trasferimenti statali

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

1.1. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi saranno stabiliti con decreto ministeriale che sarà emanato previo accordo in conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 26 agosto 2008.

1.2. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (art.77 bis, c.32).

2. Per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli adeguamenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali, i trasferimenti statali a valere sul contributo ordinario sono ridotti, a decorrere dall'anno 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province. (art.61, c.11).

3. I trasferimenti statali alle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. (art.76, c.6 bis).

3.1. Con D.M. si provvederà all'attuazione della riduzione, intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 mt. s.l.m.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

1. Il potere di intervenire in aumento della TARSU è fatto salvo in deroga alla sospensione, dal 29 maggio 2008 e per il triennio 2009-2011, disposta per le deliberazioni di aumento dei tributi locali. (art.77 bis, c.30).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso. (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). (art.1, c.1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

- 1.1.** Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (*art.8, c.2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*).
- 1.2.** Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare del comune vigente al 29 maggio 2008.
- 1.3.** L'assimilazione ricomprende tutte le ipotesi in cui il comune ha esteso i benefici previsti per le abitazioni principali, indipendentemente dalla circostanza che sia riferita alla detrazione e/o all'aliquota agevolata. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).
- 1.4.** Sugli immobili di categoria A1, A8 e A9 esclusi dall'esenzione, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
- 1.5.** L'esenzione dall'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie (*art.1, c.2 e 3*):
a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (*art.6, c.3 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*);
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscano ad abitazione principale (*art.8, c.4, D.Lgs 504/1992*);
c) alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari regolarmente assegnati (*art.8, c.4, D.Lgs 504/1992*).
- 1.6.** Qualora il coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 1.5 a) abbia residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale, l'esenzione si applica su entrambe le unità immobiliari. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).
- 1.7.** L'esenzione sull'ex casa coniugale del coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 1.5. a) si applica anche se lo stesso possiede nello stesso comune altra abitazione locata e, quindi, non utilizzabile come abitazione principale. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).
- 1.8.** L'esenzione per gli alloggi IACP regolarmente assegnati, di cui al precedente punto 1.5. c), si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno, n.12/DF*).
- 1.9.** Gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l'imposta continueranno a beneficiare della detrazione base, elevabile con regolamento comunale fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).
- 1.10.** Beneficiano dell'esenzione le eventuali pertinenze dell'abitazione principale nei limiti stabiliti eventualmente dal regolamento comunale, anche se distintamente iscritti in catasto. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).
- 1.11.** Sono escluse dal beneficio dell'esenzione, salvo che i regolamenti comunali non ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale, le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).
- 2.** La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*Art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).
- 2.1.** Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi saranno stabiliti con decreto ministeriale che sarà emanato previo accordo in conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 26 agosto 2008.

2.2. Il decreto sul rimborso deve tenere conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

2.3. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32*).

Tributi locali

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato. (*art.1, c.7, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Sono fatti salvi gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione.

1.2. Resta ferma, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007 e che non hanno adottato i provvedimenti per il recupero degli scostamenti, l'elevazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,30% rispetto a quella vigente e della tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione nella misura del 5% rispetto a quella vigente.

2. La sospensione del potere di deliberare gli aumenti di cui al precedente punto 1, è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. (*art.77 bis, c.30*).

2.1. 'E fatta salva la facoltà di intervenire in aumento della sola tassa sui rifiuti solidi urbani. (TARSU).

3. La verifica del rispetto delle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare gli aumenti di cui al precedente punto 1 è attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. (*art.1, c.7, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

4. 'E soppressa la norma che prevedeva che ai distretti produttivi, la determinazione dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali viene operata su base concordataria per almeno un triennio. (*art.1, c.368, lett. a, n.5, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.6 bis, c.3, lett. b*).

4.1. 'E soppressa la norma che prevedeva che i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare in ciascun anno dalle imprese appartenenti al distretto. (*art.1, c.368, lett. a, n.11, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.6 bis, c.3, lett. b*).

4.2. Gli enti locali possono, secondo i propri ordinamenti stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri alle imprese appartenenti al distretto. (*art.6 bis, c.3, lett. b, n.2*).

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. Per l'anno finanziario 2009, in sede di dichiarazione dei redditi 2008, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (*art.63 bis, c.1*).

1.1. La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2008.

2. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 20 gennaio 2006, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. (*in G.U. n.22 del 27 gennaio 2006*).

2.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

2.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

3. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. *(art.63 bis, c.3).*

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. *(art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, nel testo della conversione nella legge 2 dicembre 2005, n.248).*

1.1. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati e, comunque, incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno precedente. *(art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.1. Le modalità di trasmissione saranno definite con provvedimento direttoriale. *(art.1, c.54, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

3. Ai fini dell'attuazione del piano straordinario 2009-2011 di controlli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale, i comuni segnalano all'agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. *(art.83, c.11).*

4. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. *(art.83, c.16).*

4.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

4.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. *(art.83, c.17).*

4.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

5. Il dipartimento delle finanze fornisce semestralmente ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. *(art.1, c.2 ter, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, aggiunto dall'art.83, c.4).*

6. Dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, per la cui elaborazione sarà garantita la partecipazione dei comuni. *(art.83, c.19 e 20).*

Spesa

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. *(art.48, c.4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. *(circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98).*

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

1.3. I contratti divengono efficaci trascorso il 55° giorno lavorativo dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, anche se non è ancora conclusa la procedura di certificazione. *(art.47, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.67, c.7, lett. b, c).*

2. Agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. *(art.3, c.146, legge 24 dicembre 2007, n. 244).*
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). *(art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*
- 3.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). *(art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n.266).*
- 3.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. *(art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).*
- 3.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. *(art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n.266).*
- 3.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. *(art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n.266).*
- 3.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. *(art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*
- 3.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. *(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*
- 3.7. Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dall'organo di revisione. *(art.67, c.8).*
- 3.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. *(art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).*
- 3.9. Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, sarà integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. *(art.67, c.9).*
- 3.10. La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. *(art.67, c.11).*
- 3.11. Il mancato adempimento delle prescrizioni sulla contrattazione integrativa e sugli adempimenti ad essa connessi, comporta la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. *(art.67, c.12).*
4. Il comitato di settore del comparto autonomie locali di cui all'art.41, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265, e il governo possono procedere a verifiche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. *(art.40 bis, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).*
5. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri non previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale. *(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*
6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. *(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.76, c.1).*
- 6.1. La spesa per il personale prevista nel 2008 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato

dall'art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (*linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008*).

6.2. La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004 abbattuta dell'1%, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2006.

6.3. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

6.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra, altresì, quella relativa a tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture a organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

6.5. L'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente deve essere ridotta. (*art.76, c.5*).

6.6. Il principio della riduzione può essere derogato con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i vincoli finali del patto di stabilità per l'esercizio in corso;
- b) il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217;
- d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003.

6.7. Per gli enti commissariati esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno negli anni 2005/2007, la condizione riguardante il patto di stabilità interno relativo al triennio precedente si considera rispettata (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n.22/08*).

6.8. Con DPCM da emanare entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6*).

6.9. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

6.10. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7*).

7. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

7.1. La spesa per il personale prevista nel 2008 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art. 1, c. 562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n. 296, come integrato dall'art. 3, c. 121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n. 244. (*linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie, n. 4 del 28 marzo 2008*).

7.2. La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2007.

7.3. È sospesa, salvo per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, la norma che consentiva deroghe al tetto di spesa supportate da analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e sempreché fosse assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n. 217, ridotto del 15%;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003, ridotto del 20%. (*art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, nel testo modificato dall'art. 3, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, soppresso dall'art. 76, c. 2*).

7.4. La sospensione della norma di deroga permarrà fino all'emanazione del DPCM di cui al precedente punto 6.8.

7.5. È da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

8. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

8.1. Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l'anno 2008, sono confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 9 (in suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005, in suppl. ord. n. 33 alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):

a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);

b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);

c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);

d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:

- il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 Tuel);

- il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art. 110 Tuel);

e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:

- contratto di formazione lavoro (1105);

- lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
 - personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105);
 - somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
 - f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
 - g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
 - h) arretrati dell'anno in corso (1108);
 - i) arretrati di anni precedenti (1109);
 - j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
 - k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
 - l) buoni pasto (1327);
 - m) mense (1328);
 - n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);
- = Spesa per il personale da conto del bilancio 2004
a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:
- A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge;
 - C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
 - D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;
 - E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
 - F) emolumenti per arretrati relativi al rinnovo contrattuale, gravanti sulla spesa 2004;
- = Limite di spesa complessiva 2004;
- 1% riduzione per le Province e per i Comuni superiori a 5.000 abitanti;
 - + oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, negli stessi limiti previsti per il patto di stabilità interno ;
 - + spese di cui alle precedenti lettere da A) ad E), che devono intendersi escluse sia dall'anno in riferimento (2004) che dall'esercizio interessato (2008);
 - + spese per il personale trasferito dalle regioni negli anni 2005-2006 e 2007 per l'esercizio di funzioni delegate;
- = Spesa per il personale sostenibile. (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 31 marzo 2008, n.34748*).
- 8.2.** Sono escluse dalla spesa di personale le spese per la formazione (Cod. Siope 1309) e le indennità di missione e rimborso spese viaggi (Cod. Siope 1330).
- 8.3.** Per i soli enti locali che presentavano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli esercizi 2002, 2003 e 2004 sono escluse dal computo della spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008 le spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005. (*art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo della legge di conversione 4 agosto, n. 248*)
- 9.** Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. (*art. 1, c.200, legge 23 dicembre 2005, n.266, e art. 76, c.5*).
- 9.1.** Le disposizioni dettate per le amministrazioni statali sulle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, delle quali occorre anche tenere conto, prevedono che la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata per il 2009 non superi l'ammontare relativo al 2004, ridotto del 10%. (*art.67, c.5, e art.76, c.5*).

9.2. Concorrono, altresì, al conseguimento dell'obiettivo gli interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, per la parte eventualmente eccedente la riduzione obbligatoria del 10% alle indennità di funzione e gettoni di presenza. *(art.1, c.201, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

9.3. Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. *(art.1, c.205 e 206, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

9.4. Gli Enti locali devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, certificata dall'organo di revisione.

9.5. Il mancato invio della documentazione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. *(art.1, c.204 bis, aggiunto dall'art.30, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

9.6. Gli adempimenti previsti in materia di contenimento della spesa di personale potranno essere oggetto di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Amministratori locali

1. È soppressa la norma che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori locali con esclusione degli enti locali in dissesto e di quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. *(art.82,c.11, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.76, c.3).*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le indennità agli amministratori degli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno sono rideterminate con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. *(art.61, c.10).*

2.1. Sono soggette con determinazione sia le indennità di funzione che i gettoni di presenza.

3. Sino all'anno 2001 è sospesa la possibilità di adeguamento triennale delle indennità e dei gettoni di presenza alle variazioni degli indici ISTAT. *(art.61, c.10).*

4. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. *(art.77 bis, c.13).*

Energetici

1. Gli enti locali devono adottare misure di contenimento delle spese per la combustione da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, utili ad ottenere risparmi. *(art.48, c.2).*

Carta

1. Dal 1° gennaio 2009 la spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni deve essere ridotta dal 50%. *(art.27, c.1).*

Abbonamenti alla G.U.

1. Dal 1° gennaio 2009 la Gazzetta Ufficiale non sarà più diffusa in versione cartacea ed è sostituita dall'abbonamento telematico *(art.27, c.2).*

1.1. Il costo dell'abbonamento sarà, conseguentemente, rideterminato.

Mutui

Regole per l'indebitamento

1. Costituisce indebitamento anche l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. *(art.3, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.62, c.3 bis).*

2. È fatto divieto di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. *(art.62, c.1)*.
- 2.1. La durata dell'ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
- 2.2. Tale possibilità resta preclusa, comunque, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 giugno 2008.
3. A decorrere dall'anno 2010, gli enti locali non possono aumentare la consistenza del proprio debito, rispetto a quella esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, in misura superiore a percentuale determinata con D.M. annuale, con proiezione triennale. *(art.77 bis, c.10 e 29)*.
- 3.1. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un rapporto percentuale tra consistenza complessiva del debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura che sarà determinata con D.M. a cadenza triennale, l'incrementabilità della consistenza del debito di cui al precedente punto 3. è ridotta dell'1%. *(art.77 bis, c.11 e 29)*.
4. Dal 1° gennaio 2009, i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. *(art.77 bis, c.19, lett. b)*.
- 4.1. In assenza dell'attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Gestione del debito

1. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. *(art.1, c.736, legge 27 dicembre 2006, n.296)*.
- 1.1. Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.
- 1.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, ai fini di una corretta applicazione della norma. *(in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007)*.
- 1.3. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati non costituiscono indebitamento e non sono soggette al rilascio di delegazioni di pagamento. *(circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n.6301, in G.U. n.151 del 2 luglio 2007)*.
2. Le operazioni finanziarie sui derivati devono essere informate alla massima trasparenza; i relativi contratti devono contenere le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in apposito D.M. da emanare. *(art.1, c.381 e 382, legge 14 dicembre 2007, n.244)*.
- 2.1. Il ministero dell'economia e finanze verifica la conformità dei contratti al D.M.
- 2.2. Il sottoscrittore degli strumenti finanziari anche derivati deve attestare espressamente di essere a piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche delle operazioni. *(art.1, c.383)*.
- 2.3. Gli oneri e gli impegni finanziari derivanti delle operazioni devono essere evidenziati in apposita nota allegata al bilancio.
- 2.4. Il rispetto di tutte le prescrizioni di cui sopra è elemento costitutivo di efficacia dei contratti. *(art.1, c.384)*.
- 2.5. L'eventuale inosservanza comporta comunicazione delle violazioni alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Fino alla data di entrata in vigore di regolamento da approvare con D.M. e, comunque, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 giugno 2008 è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. *(art.62, c.1)*.
- 3.1. Il regolamento da emanare individuerà la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati consentiti, i criteri e le condizioni per la conclusione delle operazioni. *(art.62, c.2)*.

Prestiti obbligazionari

1. 'E esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. *(art.62, c.1).*

Servizi pubblici

Gestione dei servizi di rilevanza economica

1. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. *(art.23 bis, c.2).*
 - 1.1. Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008. *(art.23 bis, c.12).*
 - 1.2. Entro il 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi pubblici locali dovrà procedersi mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. *(art.23 bis, c.9).*
2. In deroga al conferimento in via ordinaria, l'affidamento diretto a società sulla quale l'ente ha "controllo analogo" e, quindi, avente i requisiti per la gestione "in house", è consentito solo in presenza di situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. *(art.23 bis, c.3).*
 - 2.1. In caso di affidamento diretto in deroga, l'ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta, che deve essere motivata, e relazionare l'autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità di regolazione del settore, se costituite, per l'espressione di un parere da rendere entro 60 giorni. *(art. 23 bis, c.4).*
3. 'E fatto divieto ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali e della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di ulteriori servizi anche in ambiti territoriali diversi o per altri soggetti pubblici o privati, sia direttamente che tramite controllate o partecipate, sia partecipando a gare. *(art.23 bis, c.9).*
 - 3.1. Il divieto non si applica alle società quotate in borsa.
4. I soggetti affidatari di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara per l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio già loro affidato. *(art.23 bis, c.9).*
5. L'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali è consentito se è dimostrabile che tale scelta è economicamente vantaggiosa. *(art.23 bis, c.6).*
 - 5.1. Gli enti locali, d'intesa con la conferenza unificata, possono definire bacini di gara per i diversi servizi, in modo da garantire economie, efficienza, efficacia ed integrazione dei servizi a domanda debole con quelli redditizi. *(art.23 bis, c.7).*
6. Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica cessano automaticamente il 31 dicembre 2010. *(art.23 bis, c.8).*
7. La gestione delle reti, fermo restando la proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati. *(art.23 bis, c.5).*
8. Con regolamenti governativi da emanare entro il 18 febbraio 2009, sarà previsto, fra l'altro *(art.23 bis, c.10):*
 - a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno;
 - b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista.

Servizio idrico integrato

1. Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica cessano automaticamente il 31 dicembre 2010. *(art.23 bis, c.8).*
2. La gestione delle reti, fermo restando la proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati. *(art.23 bis, c.5).*

Sicurezza urbana

1. Un fondo di 100 milioni di euro, per l'anno 2009, è destinato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, sulla base di apposite convenzioni tra il ministero dell'interno ed i comuni interessati. *(art.61, c.18).*

1.1. Con D.M. saranno adottate le disposizioni per l'attuazione.

Banda larga

1. Gli operatori della comunicazione che installano reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica devono presentare allo sportello unico del comune competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività, che è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. *(art.2, c.4 e 6).*

1.1. Decorso il termine dei trenta giorni senza motivi ostativi, l'operatore della comunicazione comunica al comune l'inizio dell'attività. *(art.2, c.11).*

1.2. Qualora il dirigente o responsabile comunale riscontri, nei trenta giorni, l'assenza di condizioni legittimanti o motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, vieta l'inizio dei lavori e indica le modifiche necessarie all'assenso. *(art.2, c.10).*

1.3. L'operatore può ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche e integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

1.4. Qualora l'immobile interessato all'intervento sia sottoposto a vincolo tutelato dal comune, il termine dei trenta giorni decorre dal rilascio dell'assenso. *(art.2, c.7).*

1.5. Qualora l'immobile interessato all'intervento sia sottoposto a vincolo tutelato da soggetto diverso dal comune, il termine dei trenta giorni decorre dall'esito di conferenza di servizio che deve essere convocata dal competente ufficio comunale. *(art.2, c.8).*

2. Ultimato l'intervento, il progettista o tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere presentato allo sportello unico del comune. *(art.2, c.12).*

2.1. La data di ultimazione dei lavori deve, comunque, essere comunicata obbligatoriamente entro il termine massimo dei tre anni di efficacia della denuncia di inizio attività. *(art.2, c.6).*

3. I soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, salvo che non si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e che tale attività possa procurare concreta turbativa al pubblico servizio. *(art.2, c.14).*

3.1. L'utilizzo delle infrastrutture pubbliche o in concessione a concessionari pubblici, da parte degli operatori della comunicazione, per la posa dei cavi, è senza oneri. *(art.2, c.2).*

Edilizia abitativa

1. Entro il 21. ottobre 2008 è approvato, con DPCM, previa delibera Cipe, un piano nazionale di edilizia abitativa. *(art.11).*

1.1. Il piano ha ad oggetto sia la costruzione di nuove case che il recupero del patrimonio abitativo esistente, destinati prioritariamente a prima casa per categorie sociali svantaggiate. *(art.11, c.3).*

2. Nel piano casa sono inseriti programmi integrati di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana. *(art.11, c.5).*

2.1. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi del Tuel. *(art.11, c.11).*

3. Entro il 25 dicembre 2008, i ministeri infrastrutture e rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con gli enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili degli Iacp. *(art.13).*

3.1. Negli accordi da concludere può essere prevista la facoltà di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento di attività strumentali alla vendita dei singoli immobili.

Collaborazione con l'Inps

1. Entro il 24 settembre 2008 i comuni avranno a disposizione, da parte dell'Inps, modalità telematiche di trasmissione per la comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile. *(art.20, c.12)*.

1.1. I decessi e le variazioni di stato civile devono essere comunicati all'Inps, telematicamente, entro due giorni dall'evento.

1.2. In caso di ritardo o di omissione il responsabile del provvedimento ne risponde a titolo di danno erariale. *(art.20, c.13)*.

Controlli amministrativi sulle imprese

1. Dopo l'entrata in vigore di apposito regolamento che sarà emanato entro il 23 agosto 2008, i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative e di verifica sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, sono sostituiti da controlli periodici svolti dagli enti certificatori *(art.30,c.1 e 3)*.

1.1. Gli enti locali possono garantire ulteriori livelli di tutela. *(art.30, c.2)*.

Servizi demografici

1. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. *(art.83, c.16)*.

1.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

1.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. *(art.83, c.17)*.

1.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relativo ai maggiori tributi statali.

Sportello unico

1. Con regolamento ministeriale si procederà alla semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico. *(art.38, c.3)*.

1.1. I comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello non risponde ai requisiti richiesti, esercitano le funzioni relative delegandole alle CCIAA, le quali prevedono forme di gestione del portale congiunta con l'ANCI. *(art.38, c.3, lett. d)*.

1.2. È prevista la predisposizione di un piano di formazione dei dipendenti pubblici. *(art.38, c.5)*.

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi sono depositati per un anno presso i comuni interessati. *(art.69, c.6, DPR 29 settembre 1973, n.600, nel testo modificato dall'art.42, c.1, lett. a, n.1)*.

1.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

1.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

2. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione annuale Iva sono depositati per un anno presso i comuni interessati. *(art.66 bis, c.2, DPR 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.42, c.1, lett. b, n.2)*.

2.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

2.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

Trasporto pubblico locale

1. Un fondo di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è destinato alla pro-

promozione e sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale i cui interventi saranno individuati con D.M. (art.63, c.12).

1.1. La ripartizione delle risorse sarà definita con D.M. (art.63, c.13).

Carta d'identità

1. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. (art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel testo modificato dall'art.31, c.1).

1.1. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

1.2. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. (art.31, c.2).

1.3. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. (art.31, c.3).

Tutela dell'ambiente e sviluppo del territorio

1. Un fondo di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio. (art.13, c.3 quater).

1.1. Alla ripartizione delle risorse ed individuazione degli enti beneficiari si provvederà con D.M.

Lavori pubblici

Opere di urbanizzazione

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (art.2, c.5).

Fondi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati. (art.4, c.1).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. È ripristinato il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. (art.76, c.4).

1.1. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.

2. Con DPCM da emanare entro il 22 settembre, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (art.76, c.6).

Contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato

2.1. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

2.2. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7*).

1. Con la manovra finanziaria 2009 sono state riscritte le norme sul lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. Alla luce della nuova disciplina e di quanto ancora valido è dettato nelle linee di indirizzo con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 19 marzo 2008, n.3, sono riproposte le norme nel coordinamento riepilogativo che segue.

1.1. Per il principio di carattere generale che afferma il modello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale strumento per soddisfare il fabbisogno di personale, il ricorso alle forme flessibili di lavoro subordinato è circoscritto ad ipotesi residuali..

2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL. (*circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002*).

3. È soppressa la norma che imponeva agli enti locali di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile di tipo subordinato solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. (*art.36, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49*).

3.1. È possibile ricorrere al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali.

3.2. Il carattere dell'eccezionalità va inteso in termini di imprevedibilità e non già di straordinarietà, escludendo che l'esigenza possa avere un carattere riconducibile ad un bisogno permanente. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.49/08*).

3.3. Dall'esigenza temporanea ed eccezionale può prescindere soltanto per i contratti di formazione e lavoro, stante la loro vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, purchè ciò emerga inequivocabilmente dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

3.4. È demandato ai CCNL l'individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

3.5. Non è consentito in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

3.6. Il divieto di rinnovo del contratto con il medesimo lavoratore ha carattere generale, tenuto conto che alla conclusione del contratto l'ente deve scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale.

3.7. Le tipologie contrattuali che rilevano per l'unico utilizzo del lavoratore sono:

- il tempo determinato;
- il lavoro autonomo;
- il lavoro somministrato.

3.8. È soppressa la norma che prevedeva il ricorso, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali ad assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, di durata, non rinnovabile, non superiore a sei mesi.

3.9. È soppressa la norma che prevedeva, in caso di violazione, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo.

4. È ribadito quanto già ha formato oggetto, fra l'altro, della circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06 (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006), sulla necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive, per cui ogni assunzione a termine deve essere preceduta da concorso pubblico. (*parere dipartimento funzione pubblica, UP-PA, 8 aprile 2008, n.29/08*).

5. L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (*art.36, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49*).

5.1. Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.

5.2. Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che hanno realizzato l'obiettivo nell'anno precedente, nel triennio 2007-2009 riservano una quota non inferiore al 60% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di personale a tempo determinato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio per almeno complessivi 12 mesi alla data del 29 settembre 2006. (*art.1, c.560, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.78, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

6.1. Sono escluse le collaborazioni aventi natura di nomina politica.

7. Continuano a mantenere vigenza fino alla loro scadenza, se stipulati a termine, o se a tempo indeterminato, mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso, i contratti di lavoro intermittente ed i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, abrogati dal 1° gennaio 2008. (*circolare ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale per l'attività ispettiva, 25 marzo 2008, n.7/2008*).

8. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (*art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

9. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Contratti di collaborazione

Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le norme in materia, alla luce delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle Sezioni riunite, dei chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolari 15 marzo 2005, n.DPF/10558/85/1.2.3.3, e 15 luglio 2005, n.4, nonché, dopo le ulteriori modifiche al regime delle collaborazioni esterne intervenute con la legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria 2009 e con circolare 11 marzo 2008, n.2, dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni.

1. Gli interventi di carattere finanziario e ordinamentale disposti dal legislatore hanno come obiettivo quello di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate e che le collaborazioni esterne siano utilizzate quali rapporti di lavoro subordinato

2. Rientrano fra le collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo:

- le collaborazioni occasionali;
- le collaborazioni coordinate e continuative.

2.1. Le collaborazioni coordinate e continuative si collocano nell'ambito della spesa per il personale, ai soli fini del rispetto del principio della riduzione della spesa e dei vincoli sul tetto di spesa.

2.2. Le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente, come spesa per prestazione di servizi o, comunque, nelle tipologie di spesa corrente diverse da quella per il personale.

3. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato. (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 46, c. 1).*

3.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110, c. 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (*art. 7, c. 6 ter, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

3.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (*art. 7, c. 6 bis, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).*

3.3. Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art. 7, c. 6 quater, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 3, c. 77, legge 24 dicembre 2007, n. 244).*

3.4. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

3.5. Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

3.6. La particolare e comprovata specializzazione universitaria richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici

universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

3.7. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali.

4. Gli incarichi di collaborazione rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

4.1. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

4.2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

4.3. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

4.4. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

4.5. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

4.6. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

4.7. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

4.8. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

4.9. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

4.10. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5.1. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

6. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

6.1. Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei requisiti richiesti comporta, per il dirigente che ha conferito l'incarico in violazione, responsabilità amministrativa con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e rilevanza anche sotto il profilo del danno erariale.

6.2. Qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera.

7. Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (*art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.3, c.54, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

7.1. In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

7.2. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

7.3. L'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche sui contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008.

8. È soppresso l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti. (*art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo sostituito dall'art.46, c.2*).

8.1. La nuova disposizione non presuppone che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica.

9. È soppresso l'obbligo che imponeva che la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza doveva essere fissata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244, testo sostituito dall'art.46, c.3*).

9.1. Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla spesa per collaborazioni nel bilancio di previsione.

9.2. Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.

10. I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi restano da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo sostituito dall'art.46, c.3*).

10.1. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

10.2. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art.3, c.57, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

10.3. È escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n.6*).

11. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

11.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore pre-cettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4*).

11.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

11.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

11.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

12. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

12.1. Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.61, c.4*).

13. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (*art.3, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

14. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (*deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4*).

14.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

14.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

15. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Lavoratori socialmente utili

1. Le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili devono essere trasmesse al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello Stato. (*art.36, c.4, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49*).

Stabilizzazione precari

1. Sono bloccati i processi di stabilizzazione in atto per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente. (*art.76, c.4*).

Lavoro part-time

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di con-

cederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione. (art.1, c.58, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.73, c.1, lett. a, b).

1.1. Viene, conseguentemente, meno la possibilità del differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. È confermata al 30% la quota dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time che costituisce economia di bilancio, mentre è innalzata al 70% (dal 50%) la quota da destinare ad incentivazione della mobilità del personale, solo per gli enti che hanno attivato piani di mobilità. (art.1, c.59, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.73, c.2, lett. a, b).

2.1. Viene, conseguentemente, azzerata la quota (prima, del 20%) destinabile al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

Infermità da causa di servizio

1. Dal 1° gennaio 2009, al personale cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. (art.70).

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. (art.71, c.1).

1.1. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in day hospital;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.2. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. (art.71, c.2).

3. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità, possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. (art.71, c.3).

Permessi retribuiti

1. Le assenze per permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme sono definite, nei termini e nelle modalità di fruizione, dalla contrattazione collettiva. (art.71, c.4).

2. Le assenze per permessi retribuiti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. (art.71, c.5).

2.1. Fanno eccezione, intendendosi equiparate, le assenze per:

- congedo di maternità, compreso l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo di paternità;
- lutto;
- citazione a testimoniare;
- espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- decesso o documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente;
- portatori di handicap.

Cumulo dei trattamenti

1. Non è ammesso il cumulo di pensione con trattamento di attività nei casi in cui il nuovo servizio di lavoro dipendente costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione. (*art.4, D.P.R. 5 giugno 1965, n.758; art.19, c.3*).

Fondo progettazione

1. Dall'1 gennaio 2009 la percentuale a base di gara ripartita tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è ridotta dal 2% allo 0,50%. (*art.61, c.8*).

1.1. Le somme provenienti dalla riduzione di spesa restano acquisite ai bilanci degli enti locali. (*art.61, c.17*).

Collegi arbitrali

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è acquisito al bilancio dell'ente. (*art.61, c.9 e 17*).

1.1. La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali in corso al 22 agosto 2008.

Collaudi

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di collaudo svolto in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisito al bilancio dell'ente. (*art.61, c.9 e 17*).

1.1. La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso al 22 agosto 2008.

Formazione

1. È soppressa la norma che prevedeva che gli enti locali possono avvalersi, per la formazione dei loro dirigenti, della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale. (*art.1, c.582, legge 27 dicembre 2006, n.296; soppresso dall'art.26, c.3*).

2. È soppressa la norma che prevedeva che per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto avvalersi di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, inseriti in apposito elenco nazionale tenuto dall'Agenzia per la formazione (soppressa), che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. (*art.1, c.583, legge 27 dicembre 2006, n.296; soppressa dall'art.26, c.3*).

2.1. Alla scelta dell'istituzione formativa si sarebbe dovuto procedere mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

2.2. In mancanza di regolamento che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, non era ancora stata data attuazione alla disposizione. (*art.1, c.585 legge 27 dicembre 2006, n.296, soppresso dall'art.26, c.3*).

Patrimonio pubblico

Piano alienazione immobili

1. Al bilancio di previsione deve essere allegato il "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", costituito da un elenco comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art.58, c.1*).

1.1. Con l'approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. (*art.58, c.2*).

1.2. La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

1.3. La variante è sottratta alla approvazione da parte della provincia o della regione in sede di accertamento di conformità rispetto agli strumenti urbanistici.

1.4. La verifica di conformità deve essere effettuata solo nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

1.5. In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per tutti gli immobili ivi inclusi. (*art.58, c.3*).

1.6. Il piano produce gli effetti trascrittivi e dell'iscrizione in catasto.

2. Gli immobili, anche residenziali, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. (*art.58, c.8*).

Società pubbliche

Organi di amministrazione

1. Nelle società partecipate al 100% da un solo ente locale, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, l'80% ed il 70% delle indennità spettanti al sindaco o presidente della provincia, a seconda che la partecipazione sia, rispettivamente, di un comune o di una provincia. (*art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Dal 1° gennaio 2009, le predette percentuali sono ridotte, rispettivamente, al 70% e 60% e si applicano anche alle società controllate. (*art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.61, c.12; art.61, c.13*).

1.2. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsivoglia altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

1.3. Dal 1° gennaio 2009, l'eventuale indennità di risultato non può superare il doppio del compenso lordo onnicomprensivo.

Regolamentazione

1. Con regolamenti governativi da emanare entro il 18 febbraio 2009, sarà previsto, fra l'altro (*art. 23 bis, c.10*):

a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno;

b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista.

Personale

1. L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali deve avvenire con le stesse modalità dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (*art.18, c.1*).

1.1. La disposizione decorre dal 21 ottobre 2008, con l'adozione, da parte delle società, di provvedimenti su criteri e modalità in coerenza.

1.2. Le altre società e quelle partecipate devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. (*art.18, c.2*).

1.3. Sono escluse dagli obblighi le società quotate su mercati regolamentari (*art.18, c.3*).

2. L'obbligo per gli enti locali di assicurare la riduzione della spesa di personale riguarda anche quella sostenuta, per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o, comunque, facenti capo all'ente locale. (*art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.76, c.1*).

Contributi previdenziali e assistenziali

1. Dal 1° gennaio 2009, le società degli enti locali, anche a capitale misto, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia per gli operai. (*art.20, c.2*).

2. Dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le esenzioni per l'assicurazione per disoccupazione involontaria per operai e impiegati di aziende pubbliche. (*art.20, c.4 e 6*).

Imposta sul valore aggiunto

Elenco clienti e fornitori

1. È soppresso l'obbligo della presentazione, entro il 29 aprile di ciascun anno, dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. (*art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, soppresso dall'art.33, c.3*).

Francesco Bruno

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2009 - 2011

La disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 registra un radicale cambiamento delle regole, confermando che, da quando è stata introdotta, non v'è stata e non v'è, in contraddizione alla definizione stessa del patto, disciplina più instabile.

L'ennesimo cambiamento del sistema lascia immutato il solo meccanismo della competenza mista ed i forti dubbi che, in contrapposizione alla completa liberalizzazione dei pagamenti di parte corrente, scaturiranno, invece, forti tensioni di cassa, difficilmente superabili, per la parte in conto capitale. Quest'ultima è, peraltro, aggravata dagli effetti controproducenti della neutralizzazione degli eventi straordinari e proficui che derivano dalla cessione di azioni e quote societarie e dalla alienazione di immobili.

Per il resto, la modifica della base di calcolo avvicina concretamente nel tempo il rapporto sui saldi, ma rischia di rivoluzionare gli effetti e gli obiettivi fra 2008 (base 2003-2005) e 2009 (base 2007); il metodo per il calcolo degli obiettivi coniuga rigidità per tutti con penalizzazioni maggiori per gli enti aventi saldo negativo o inadempienti; il sistema sanzionatorio compone misure vecchie e nuove, ma certamente presenta aggravamenti notevoli, ed è affiancato da un meccanismo di premialità che, seppure gradito, appare al momento tanto inedito quanto vago.

GLI OBIETTIVI

- 1.** Gli enti locali, nel triennio 2009-2011, sono impegnati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (*art.77, c.1*).
- 1.2.** Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione (*art.77 bis, c.1*).
- 2.** Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. (*art.77 bis, c.12*).

2.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

2.2. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

2.3. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, ossia le previsioni relative a:

- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- servizi conto terzi;
- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno" (*lett. c.1, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12*);
- riscossioni dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla vendita di patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito (*art.77 bis, c.8*);

2.4. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente, per le entrate e per le spese correnti, le previsioni di bilancio e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

I SOGGETTI

Enti soggetti al patto

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (*art.77 bis, c.1*).

1.1. Non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le unioni di comuni;
- le comunità isolate;
- le comunità montane;
- i consorzi di enti locali.

2. Sono obbligati al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anche gli enti che, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per una delle cause di scioglimento dell'organo consiliare previste dall' art.141 del TUEL. (*art.77 bis, c.4*).

3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2009, quella al 31 dicembre 2007. (*lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 28 febbraio 2008, n.8*).

4. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori. (*art.77 ter, c.6*).

4.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applica la disciplina nazionale.

4.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

Enti di nuova istituzione

1. Per gli enti di nuova istituzione negli anni 2007 e 2008, le regole del patto si applicano con decorrenza, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, sulla base di calcolo, rispettivamente, del rendiconto 2008 e 2009. (*art.77 bis, c.17*):

Enti commissariati

1. Gli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. (*art.77 bis, c.18*).

2. Gli enti commissariati non soggetti al patto, devono comunicare al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, lo stato di commissariamento per poter usufruire dell'esenzione. (*art.77 bis, c.14*).

2.2. La mancata comunicazione determina per gli enti inadempienti l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

2.3. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con D.M..

L'OBIETTIVO DEL SALDO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del miglioramento del saldo tendenziale di comparto in termini di competenza mista rispetto a quello dell'anno 2007. (*art.77 bis, c.2 e 3*).

1.1. La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.. (*art.77 bis, c.5*).

2. Il concorso alla manovra di miglioramento deve essere applicato al saldo finanziario di competenza mista 2007, al fine di ottenere il saldo da conseguire per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, quali obiettivi programmatici dettati dal patto di stabilità interno (*art.77 bis, c.3*):

A + Accertamenti in conto competenza, nell' anno 2007, sul titolo I;

B + Accertamenti in conto competenza, nell'anno 2007, sul titolo II;

C + Accertamenti in conto competenza, nell'anno 2007, sul titolo III;

D - Impegni di competenza, assunti nell'anno 2007, sul titolo I;

E = Saldo finanziario 2007 di competenza di parte corrente

F + Riscossioni nell'anno 2007, sulle categorie da 1 a 5 del Titolo IV;

G - Pagamenti nell'anno 2007, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II;

H = Saldo finanziario 2007 di cassa di parte in c/capitale;

I (E+H) Saldo finanziario 2007 di competenza mista.

2.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario sia di competenza mista 2007, che 2009-2011, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che (*art.77 bis, c.5*):

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

2.2. Ai fini della determinazione dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le riscossioni derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito. (*art. 77 bis, c. 8*).

3. Il saldo finanziario programmatico di competenza mista da conseguire nel triennio 2009-2011 è pari a quello dell'anno 2007 (I) ridimensionato nella misura di cui ai successivi punti.

Comuni con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato come segue (*art. 77 bis, c. 3, lett. a, n. 2, e c. 6*):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 48% (I - 48%);
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 97% (I - 97%);
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 165% (I - 165%).

1.1. Per il solo anno 2009, qualora l'importo corrispondente alla riduzione del 48%, che deve essere applicato al saldo negativo 2007 per contenere il disavanzo programmatico 2009 (48% di I), dovesse risultare superiore al 20% delle spese finali 2007, al netto delle concessioni di crediti (20% di D+G), l'obiettivo del patto di stabilità interno è pari all'importo corrispondente al 20% della spesa finale (I - 20% di D+G). (*art. 77 bis, c. 9*).

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è aggravato, come segue (*art. 77 bis, c. 3, lett. d, n. 2, e c. 6*):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 70%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 110%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 180%;

2.1. Per il solo anno 2009, qualora l'importo corrispondente alla riduzione del 70%, che deve essere applicato al saldo negativo 2007 per contenere il disavanzo programmatico 2009, dovesse risultare superiore al 20% delle spese finali 2007, al netto delle concessioni di crediti, l'obiettivo del patto di stabilità interno è pari all'importo corrispondente al 20% della spesa finale. (*art. 77 bis, c. 9*).

Comuni con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato come segue (*art. 77 bis, c. 3, lett. b, n. 2, e c. 7*):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è pari al medesimo saldo conseguito nell'anno 2007 (*art. 77 bis, c. 3, lett. c, n. 2, e c. 7*).

Province con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al

corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato come segue (*art.77 bis, c.3, lett.a, n.1, e c.6*):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 17%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 62%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 125%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è aggravato, come segue (*art.77 bis, c.3, lett. d, n.1, e c.6*):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 22%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto dell' 80%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 150%;

Province con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato come segue (*art.77 bis, c.3, lett.b, n.1, e c.7*):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è pari al medesimo saldo conseguito nell'anno 2007 (*art.77 bis, c.3, lett. c, n.1, e c.7*).

Comuni e province commissariati negli anni 2004-2005, anche per frazioni di anno

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, ridimensionato come segue (*art.77 bis, c.3, lett.b., e c.4*):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

IL MONITORAGGIO E LE VERIFICHE

1. Per il triennio 2009-2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono migliorare il saldo finanziario tendenziale di comparto, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. (*art.77 bis, c.6 e 7*).

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. (*art.77 bis, c.14*).

1.2. Il prospetto deve essere trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato.

1.3. La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. (*art.77 bis, c.14*).

- 2.1.** Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. (*art.77 bis, c.19*).
- 3.** La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di preconsuntivo. (*art.77 bis, c.15*).
- 3.1.** La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.
- 3.2.** La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
- 3.3.** Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale.
- 4.** Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. (*art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).
- 5.** L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. (*art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).
- 5.1.** Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. (*lett. B, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8*).
- 5.2.** Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. (*lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5*).
- 5.3.** Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo

- 1.** In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008 e 2009 -2011, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni:
- riduzione del 5% dei contributi ordinari dovuti dal ministero dell'interno (*art.77 bis, c.20, lett. a*);
 - limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni (*art.77 bis, c.20, lett. b*);
 - divieto di ricorrere all'indebitamento (*art.77 bis, c.20, lett. c*);
 - divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. (*art.76, c.4*).
 - riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. (*art.61, c.10*).
- 1.1.** La riduzione dei contributi ordinari statali e il divieto di assunzioni, di cui ai precedenti punti 1a e 1d, non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. (*art.77 bis, c.22*).
- 2.** Qualora dai conti di tesoreria statale si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e

finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. (art.77 bis, c.16).

Le premialità

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. (art.77, c.1, lett. b).

2. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, le province e i comuni che avranno le caratteristiche per essere definiti "virtuosi" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo di competenza mista un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo positivo o aumentando il proprio saldo obiettivo negativo. (art.77 bis, c.23).

2.1. L'importo premiale è complessivamente, per tutti gli enti locali "virtuosi", pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico loro assegnato, ossia pari al 70% dello sforamento fatto registrare nell'anno precedente dagli enti inadempienti al patto.

2.2. La virtuosità di ciascun ente sarà determinata in base a due indicatori economico-strutturali ed al loro valore medio per classe demografica. (art.77 bis, c.23 e 24):

a) grado di rigidità strutturale dei bilanci;

b) grado di autonomia finanziaria.

2.3. Per le sole province, fino all'attuazione del federalismo fiscale, riapplicherà il solo indicatore sul grado di rigidità dei bilanci di cui al precedente punto 2.2. a. (art.77 bis, c.25).

2.4. Dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori, oltre che delle fasce demografiche, dovrà tenere conto anche delle aree geografiche. (art.77 bis, c.26).

2.5. con decreto del ministero dell'economia e finanze saranno definiti. (art.77 bis, c.26):

- l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;

- l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;

- i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;

- le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;

- le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.

2.6. Le classi demografiche per i comuni sono determinate come segue. (art.77 bis, c.23, lett. b):

- da 5.001 a 50.000 abitanti

- da 50.001 a 100.000 abitanti;

- oltre 100.000 abitanti.

2.7. le classi demografiche per le province sono determinate come segue. (art.77 bis, c.23, lett. a):

- fino a 400.000 abitanti;

- oltre 400.000 abitanti.

3. L'assegnazione a ciascun ente virtuoso dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo di competenza mista è determinato in funzione della distanza dal valore medio degli indicatori economico-strutturali di cui ai punti precedenti. (art.77 bis, c.23).

3.1. Gli importi sono pubblicati sul sito web www.pattodistabilità.rgs.tesoro.it della ragioneria generale dello Stato. (art.77 bis, c.26).

ESEMPLIFICAZIONE PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO.

ENTRATE/SPESE	COMPETENZA MISTA			
	Media 2007	2008	2009	2010
ENTRATE TITOLO I (competenza)				
ENTRATE TITOLO II (competenza)				
ENTRATE TITOLO III (competenza)				
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)				
SPESE TITOLO I (competenza)				
TOTALE SPESA CORRENTE (B)				
SALDO CORRENTE DI COMPETENZA (A-B)				
ENTRATE TITOLO IV (cassa) :				
Categoria 01				
Categoria 02				
Categoria 03				
Categoria 04				
Categoria 05				
<u>a detrarre:</u>				
Cessione di azioni o quote societarie e alienazioni di patrimonio immobiliare destinate a riduzione del debito o investimenti				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE (C)				
SPESE TITOLO II (cassa)	=====	=====	=====	=====
Funzione ... (oppure) Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
..... 				

a detrarre:				
Concessione di crediti - intervento 10				
TOTALE SPESE C/CAPITALE (D)				
SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE DI CASSA (C - D)				
SALDO DI COMPETENZA MISTA (E) [(A - B) + (C - D)]				
SALDO OBIETTIVO 2009 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2010 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2011 (E + concorso miglioramento)				

COMUNI: ESEMPLIFICAZIONE CALCOLO OBIETTIVO 2009

SALDO 2007	SALDO POSITIVO	SALDO NEGATIVO
ENTRATE CORRENTI (Competenza) (+)	12.000.000	7.000.000
ENTRATE TIT. IV (Cassa) (+)	4.000.000	1.000.000
Riscossioni crediti (-)	=	=
Cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (1) (-)	=	=
Alienazioni di patrimonio immobiliare (1) (-)	=	=
ENTRATE FINALI (A)	<u>16.000.000</u>	<u>8.000.000</u>
SPESE TIT. I (Competenza) (+)	10.000.000	8.000.000
SPESE TIT. II (Cassa) (+)	4.000.000	2.000.000
Concessione crediti (-)	=	=
SPESE FINALI (B)	<u>14.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
SALDO 2007 (A-B)	+ 2.000.000	- 2.000.000
CONCORSO MIGLIORAMENTO		
Su saldo finanziario positivo (10%) (C)	<u>200.000</u>	=
Su saldo finanziario negativo (48%) (D)	=	<u>960.000</u>

(D)		
Massimo concorso miglioramento (20% su spese finali) (E)	=	<u>2.000.000</u>
CONCORSO MIGLIORAMENTO (C e minore fra D e E)	200.000	960.000
SALDO COMPETENZA MISTA 2007	+ 2.000.000	- 2.000.000
ConcorsoMiglioramento	- 200.000	+ 960.000
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2009	+ 1.800.000	- 1.040.000

(1) Se destinate ad investimenti strutturali o alla riduzione del debito

Francesco Bruno

Manovra finanziaria e patto di stabilità interno 2009 - 2011

Adempimenti e scadenze

Termine non definito dalla legge

Flussi informativi

- Decreto ministero economia e finanze, per attivare un nuovo sistema di acquisizione dei dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali, con il quale sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti. (art.1, c.685 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296, aggiunto dall'art.1, c.379, lett. i, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.77 bis, c.27).

Patto di stabilità interno

- Decreto ministero economia e finanze di definizione del modello di monitoraggio semestrale, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, del modello certificativo finale e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze, nonché delle indicazioni relative alla comunicazione dello stato di commissariamento per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso per potere usufruire dell'esenzione dagli obblighi del patto di stabilità interno. (art.77 bis, c.14).

- Decreto ministero economia e finanze con il quale sono definiti, ai fini dell'assegnazione dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo programmatico di competenza mista degli enti virtuosi.(art.77 bis, c.26):

- l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;
 - l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;
 - i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;
 - le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;
 - le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.
- Decreto ministero interno di definizione del modello di comunicazione, da parte dell'organo di revisione, del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di

trasmissione. (art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Comunità montane

- Decreto ministero interno sui criteri di riduzione dei trasferimenti statali per il triennio 2009-2011. (art. 76, c. 6 bis).

Strumenti finanziari derivati

- Regolamento governativo per l'individuazione della tipologia di contratti relativi a strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati e per la fissazione dei criteri e delle condizioni necessari alla conclusione delle relative operazioni. (art. 62, c. 2).

Contrattazione integrativa

- Integrazione, da parte della ragioneria generale dello Stato, del modello sui costi della contrattazione integrativa. (art. 67, c. 9).

Sicurezza urbana

- Decreto ministero interno per l'attivazione del fondo destinato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, sulla base di apposite convenzioni con i comuni interessati. (art. 61, c. 18).

Sportello unico

- Regolamento governativo di semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico. (art. 38, c. 3).

- Piano di formazione dei dipendenti pubblici, da parte del comitato per la semplificazione. (art. 38, c. 5).

Trasporto pubblico locale

- Decreto ministero infrastrutture e trasporti di individuazione degli interventi finanziati con il fondo destinato alla promozione e sostegno del trasporto pubblico locale. (art. 63, c. 12).

- Decreto ministero infrastrutture e trasporti di ripartizione del fondo destinato alla promozione e sostegno del trasporto pubblico locale. (art. 63, c. 13).

Tutela dell'ambiente e sviluppo del territorio

- Decreto ministero economia e finanze di ripartizione del fondo destinato alla concessione di contributi per interventi realizzati dagli enti nei rispettivi territori per il risanamento e recupero dell'ambiente e lo sviluppo del territorio ed individuazione degli enti beneficiari. (art. 13, c. 3 quater).

Fondi di investimento

- Decreto ministero sviluppo economico di disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi di investimento per lo sviluppo di programmi destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, delle modalità di apporto ai fondi medesimi e delle ulteriori disposizioni di attuazione. (art. 4, c. 1).

25 Giugno 2008

Commissione tecnica per la finanza pubblica

- Suppressione della commissione istituita presso il ministero economia e finanze. (art. 45, c. 3).

Regole per l'indebitamento

- Decorrenza del divieto, per un anno, di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. (art. 62, c. 1).

- Decorrenza del divieto, per un anno, di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati. (art. 62, c. 1).

Assunzione di personale

- Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino all'emanazione del DPCM sui parametri e criteri di virtuosità della spesa per il personale – emanazione che dovrebbe intervenire entro il 22 settembre 2008 – da parte degli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50%. (art. 76, c. 7).

22 Agosto 2008

Amministratori locali

- Sospensione, fino al 31 dicembre 2011, della facoltà di adeguamento triennale alle variazioni degli indici ISTAT delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. *(art.61, c.10).*

Unità di monitoraggio

- Soppressione dell'unità per il monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali. *(art.26, c.6).*

Dati periodici della gestione di cassa

- Cessazione dell'obbligo di trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa. *(art.77 quater, c.11).*

Collegi arbitrali

- Acquisizione al bilancio dell'ente del 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale. *(art.61, c.9 e 17).*

Collaudi

- Acquisizione al bilancio dell'ente del 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di collaudo svolto in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. *(art.61, c.9 e 17).*

23 Agosto 2008

Controlli amministrativi sulle imprese

- Regolamento governativo sulle tipologie di controlli e sugli ambiti dei controlli periodici sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. *(art.30, c.3).*

22 Settembre 2008

Spesa per il personale

- DPCM sui parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio. *(art.76, c.6).*

24 Settembre 2008

Collaborazione con l'Inps

- Messa a disposizione, da parte dell'Inps, delle modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile. *(art.20, c.12).*

21 Ottobre 2008

Rendiconto

- Decreto ministero economia e finanze sui prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto. *(art.77 quater, c.11).*

Gazzetta ufficiale

- Rideterminazione del costo degli abbonamenti alla G.U. telematica dal 1° gennaio 2009. *(art.27, c.2).*

Piano casa

- DPCM, previa delibera CIPE, del piano nazionale di edilizia abitativa. *(art.11, c.1).*

Personale delle Società pubbliche

- Regolamento della Società per adeguare le modalità di assunzione del personale ed il conferimento di incarichi a quelle prescritte dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. *(art.18, c.1 e 2).*

25 dicembre 2008

Edilizia abitativa

- Conclusione di accordi con gli enti locali, promossi dai ministeri infrastrutture e trasporti e rapporti con le regioni, per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Iacp. *(art.13, c.1).*

31 Dicembre 2008

Contratti di collaborazione

- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. *(art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.61, c.4).*

Patto di stabilità interno

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori. *(art.77 ter, c.6).*

1 Gennaio 2009

Amministratori locali

- Riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. *(art.61, c.10).*

Tesoreria unica

- Cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni ministeriali relative a sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica. *(art.77 quater, c.9).*
- Fuoriuscita dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate provenienti dal bilancio statale, dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. *(art.77 quater, c.1, lett. b; art.7, c.2, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279, nel testo sostituito dall'art.77 quater, c.7).*

Patto di stabilità interno

- (Termine iniziale) Elaborazione, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista 2009-2011. (La trasmissione del prospetto al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, è condizionata, nei tempi e nelle modalità, a D.M. da emanare). La mancata trasmissione del prospetto costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. *(art. 77 bis, c.14).*
- (Termine iniziale) Comunicazione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante posta elettronica, da parte degli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, di non assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno. (La comunicazione è condizionata, nei tempi e nelle modalità a D.M. da emanare). La mancata comunicazione determina l'assoggettamento al patto di stabilità. *(art.77 bis, c.14).*

Spesa per la carta

- Riduzione del 50% della spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. *(art.27, c.1).*

Fondo progettazione

- Riduzione dal 2% allo 0,50% della percentuale a base di gara da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. *(art.61, c.8).*

Organi di amministrazione di società pubbliche

- Riduzione dei compensi lordi annuali, comprensivi di ogni indennità, attribuiti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate al 100% da un solo ente locale. (*art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.61, c.12; art.61, c.13*).

18 febbraio 2009

Servizi pubblici locali

- Regolamenti governativi di disciplina dei servizi pubblici locali. (*art.23 bis, c.10*).

31 Marzo 2009

Anagrafe tributaria

- Trasmissione annuale all'agenzia delle entrate dell'elenco dei nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso all'anagrafe tributaria. (*art.23 bis, c.28 sexies*).

30 Aprile 2009

Certificazione minore accertamento Ici

- Trasmissione al ministero interno della certificazione relativa alla minore imposta accertata nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, ai fini della compensazione con trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126; art.77 bis, c.32*).

31 Maggio 2009

Contrattazione integrativa

- Certificazione dell'organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all'anno precedente. (*art.67, c.8*).

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. (*art.67, c.8*).

- ¹Pubblicazione sul sito web dell'ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta all'organo di revisione per la certificazione. (*art.67, c.11*).

25 Giugno 2009

Regole per l'indebitamento

- Cessazione del divieto di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. (*art.62, c.1*).

- Cessazione del divieto, di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati. (*art.62, c.1*).

30 Luglio 2009

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I. Ge. P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2009. (*art.77 bis, c.14*).

¹ Termine stimato

31 Dicembre 2009

Indebitamento²

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione della misura percentuale, con aggiornamento annuale e proiezione triennale, dell'incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente. (*art.77 bis, c.10 e 29*).

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione del rapporto percentuale, con aggiornamento triennale, tra consistenza complessiva del debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, al di sopra del quale, per gli enti locali che dovessero registrarlo, l'incrementabilità della consistenza del debito, rispetto a quella al 31 dicembre dell'anno precedente, è ridotta dell'1% rispetto alla misura massima consentita. (*art.77 bis, c.11 e 29*).

30 Gennaio 2010

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto l'anno 2009. (*art.77 bis, c.14*).

31 Gennaio 2010

Patto di stabilità interno

- Verifica, da parte del collegio di Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l'anno 2009 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e finanze dipartimento ragioneria generale dello stato I.Ge.P.A. – ufficio II. (*art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

31 marzo 2010

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II della certificazione annuale 2009 sul saldo finanziario di competenza mista. La mancata trasmissione entro il termine perentorio costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. (*art.77 bis, c.15*).

- Verifica da parte del collegio dei revisori, del rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo finanziario di competenza mista a tutto l'anno 2009. (*art.1, c.32, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

30 Giugno 2010

Patto di stabilità interno

- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – mediante applicazione web dei modelli sul saldo finanziario di competenza mista relativo all'anno 2009, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2011 sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2009. (*lett. F, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8*).

² Termine ultimo stimato, decorrendo la disciplina sul tetto massimo di indebitamento dall'anno 2010.

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2009, per la verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2009. *(lett. B1, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).*